

# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## COMMISSIONE

### REGOLAMENTI

#### REGOLAMENTO N. 128 DELLA COMMISSIONE

**che stabilisce disposizioni transitorie per la farina e la fecola di manioca e di altre radici e tuberi, originarie degli Stati associati africani e malgascio**

#### **LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 29, terzo comma,

Visto il regolamento n. 55 del Consiglio, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali,

Visto il parere del Comitato di gestione dei cereali,

Considerando che il regolamento n. 19 del Consiglio prevede per taluni prodotti trasformati un regime di prelievi destinato a sostituire tutte le varie misure di protezione alle frontiere;

Considerando che fra tali prodotti trasformati, elencati nell'allegato al regolamento di cui sopra, figurano le farine ed i semolini di manioca, e di altre radici e tuberi, nonché le fecole di manioca;

Considerando che, precedentemente all'entrata in vigore del regolamento n. 19 del Consiglio, le importazioni negli Stati membri di tali prodotti, se originari degli Stati associati africani e malgascio, beneficiavano di un regime privilegiato;

Considerando che le modalità originarie del regime di associazione fra tali Stati e la C.E.E. resteranno in vigore sino al 31 dicembre 1962;

Considerando che, allo scopo di prorogare durante questo periodo il regime degli scambi precedentemente in vigore tra gli Stati associati africani e malgascio e gli Stati membri, si rendono necessarie disposizioni transitorie.

Considerando che il Comitato di gestione dei cereali, chiamato a pronunciarsi, non si è espresso con la maggioranza richiesta,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

#### *Articolo 1*

L'applicazione del regime dei prelievi, previsto nel regolamento n. 19 ed in particolare nell'articolo 14, è sospesa per i seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 della tariffa doganale comune A. di manioca B. altri
ex 11.08 A IV	Fecole di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 della tariffa doganale comune

quando sono importati negli Stati membri e a condizione che:

- a) i prodotti in questione siano originari e provenienti dagli Stati associati africani e malgascio,
- b) le importazioni siano effettuate prima del 31 dicembre 1962,
- c) il volume delle importazioni da effettuarsi in ciascuno Stato membro a tali condizioni non superi i quantitativi degli stessi prodotti in provenienza dagli Stati associati africani e malgascio, importati nel corso di cinque mesi consecutivi compresi nel periodo che intercorre fra il 1° gennaio 1958 e il 31 dicembre 1961.

#### Articolo 2

Gli Stati membri applicano ai prodotti di cui all'articolo precedente e per i quantitativi summenzionati, il regime doganale in vigore alla data del 29 luglio 1962.

#### Articolo 3

Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare le disposizioni degli articoli 1 e 2 a dette

importazioni quando esse sono state effettuate dopo il 29 luglio 1962 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) il periodo di riferimento scelto conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, lettera c), e i quantitativi corrispondenti,
- b) in data 15 di ogni mese, il volume delle importazioni effettuate secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, ed è applicabile sino al 15 gennaio 1963 compreso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

**W. HALLSTEIN**